


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 16 DICEMBRE 1991

24° Supplemento straordinario al n. 50

STATUTO
DEL
COMUNE
DI
CHIALAMBERTO

ai sensi della legge 142/90

Indice

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Attribuzioni del Comune
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Metodi e strumenti dell'azione del Comune
- Art. 4 Sede e segni distintivi

Titolo II – ORGANI

- Art. 5 Organi elettivi

Capo I – Il Consiglio comunale

- Art. 6 Attribuzioni
- Art. 7 Commissioni consiliari
- Art. 8 Consiglieri

Capo II – La Giunta comunale

- Art. 9 Composizione, elezione e cessazione
- Art. 10 Attribuzioni

Capo III – Il Sindaco

- Art. 11 Attribuzioni

Titolo III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – Amministrazione diretta

- Art. 12 Il segretario comunale
- Art. 13 Attribuzioni

Capo II – Uffici

- Art. 14 Principi strutturali e organizzativi
- Art. 15 Personale
- Art. 16 Collaborazioni esterne

Capo III – Amministrazione indiretta: Gestione servizi

- Art. 17 Principi generali
- Art. 18 Istituzione
- Art. 19 Azienda speciale
- Art. 20 Consorzio
- Art. 21 Convenzione
- Art. 22 Accordo di programma
- Art. 23 Concessione a terzi

Titolo IV – TRASPARENZA PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Capo I – Principi generali

- Art. 24 Strumenti

Capo II – Accesso e organismi di partecipazione

- Art. 25 Diritto di accesso
- Art. 26 Associazioni

Capo III – Attività di partecipazione

- Art. 27 Procedimento amministrativo
- Art. 28 Consultazione
- Art. 29 Istanza
- Art. 30 Petizione
- Art. 31 Proposta
- Art. 32 Azione popolare
- Art. 33 Consultazione diretta della popolazione
- Art. 34 Referendum

Capo IV – Il difensore civico

- Art. 35 Istituzione e funzioni

Titolo V – I CONTROLLI

- Art. 36 Revisione economico-finanziaria

Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 37 Regolamenti di attuazione
- Art. 38 Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Chialamberto, Ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita amministrativa comunale, tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica, le sue tradizioni popolari.

2. Il Comune si impegna, altresì, a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, nel promuovere lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, si ispira ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. In particolare il Comune nell'esercizio delle sue funzioni, compatibilmente con le proprie risorse economiche, orienta la propria azione principalmente verso i seguenti obiettivi:

a) tutela e sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio onde garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

b) tutela e valorizzazione delle tradizioni e in genere della cultura locale;

c) tutela e promozione delle attività economiche, ed in particolare l'agricoltura, la zootecnia, l'artigianato ed il turismo attraverso iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorire l'associazionismo;

d) promozione dell'immagine del Comune a livello turistico.

Art. 3

Metodi e strumenti dell'azione del Comune

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, la Regione e la Comunità Montana nel cui territorio è inserito.

2. Tali principi si attuano mediante convenzione, consorzi, accordi di programma.

3. Il Comune, in quanto inserito nel territorio della Comunità Montana, può delegare a quest'ultima funzioni proprie non convenientemente esercitabili a livello comunale.

4. Il Comune, inoltre, informa la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 4

Sede e segni distintivi

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Chialamberto.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Titolo II

ORGANI

Art. 5

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. La sua elezione, la composizione e la durata in carica sono regolate dalla legge.

3. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuto dell'Ente, regolamenti, ordinamento degli uffici e servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;

e) la costituzione e la modificazione di forme associative;

f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

g) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;

l) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

o) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.

Art. 7

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nel funzionamento, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito regolamento.

3. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preliminare delle più importanti questioni di competenza consiliare sulle quali esprimono il proprio parere consultando, eventualmente, i soggetti a queste interessati.

4. Le commissioni temporanee svolgono attività di studio e di indagine su definite questioni dell'attività amministrativa comunale, individuate dal Consiglio comunale.

Art. 8

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici nonché dalle aziende ed istituzioni comunali tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento. Esercitano l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta di deliberazione è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti.

4. Singoli Consiglieri possono essere incaricati dalla Giunta a trattare affari particolari.

5. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da quello che ha riportato la più alta cifra individuale fra tutti gli eletti.

Capo II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 9

Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

2. È composta dal Sindaco, che la presiede e da 4 Assessori.

3. L'elezione della Giunta è regolata dalla legge. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Possono essere eletti Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio purché eleggibili ed in possesso di requisiti di professionalità e competenza amministrativa. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum che documenti l'esperienza specifica del candidato. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola.

6. L'attività della Giunta è collegiale. Su delega del Sindaco gli Assessori hanno potere di indirizzo e controllo su determinate materie omogenee. Vicesindaco è l'Assessore designato dal Sindaco per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. L'anzianità degli Assessori è determinata dalla data di elezione e, fra gli Assessori eletti contemporaneamente, dall'età.

Art. 10

Attribuzioni

1. La Giunta comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

2. Attua gli indirizzi del Consiglio mediante atti di carattere generale o impicanti esercizio di discrezionalità politica o amministrativa.

3. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Capo III IL SINDACO

Art. 11

Attribuzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

3. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge quale ufficiale di governo, il Sindaco in particolare:

a) ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;

b) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa dell'Ente;

c) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni comunali, nonché società o consorzi di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali del Comune stesso;

d) ha potere di ordinanza per l'osservanza e l'attuazione dei regolamenti comunali;

e) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;

f) convoca i comizi per i referendum comunali;

g) rilascia le autorizzazioni comunali, di polizia amministrativa, esercita la vigilanza sulle costruzioni e modificazioni del suolo;

h) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

i) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale,

j) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi mancando nel Comune una figura «direttiva» ausiliaria del segretario «rogante».

Titolo III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 12

Il segretario comunale

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi del personale dipendente, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale funzionalmente dipende.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Art. 13

Attribuzioni

1. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia.

2. In particolare al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti, dallo Statuto, agli organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica quali:

a) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi ultimi;

b) l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione dell'organo collegiale;

c) la liquidazione di spese regolarmente ordinate, dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o regolamento.

3. Lo stesso organo è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni sulle cui proposte esprime i pareri di legittimità nonché, mandando funzionari con compiti direttivi, quello di regolarità tecnica e contabile, nei limiti ed in relazione alle sue specifiche competenze.

4. Partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale curandone, altresì, la verbalizzazione.

5. Presiede le commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia fissati dalla disciplina regolamentare.

6. Può rogare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, gli atti e i contratti indicati dalla legge.

7. Svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Capo II UFFICI

Art. 14

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per obiettivi e programmi;

b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 15 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto e agli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) l'assetto strutturale e funzionale dell'organizzazione amministrativa;

b) la dotazione organica del personale;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) i diritti, doveri e sanzioni;

e) le modalità organizzative della commissione di disciplina.

Art. 16 Collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine può conferire incarichi ad istituti, Enti, professionisti, esperti, per prestazioni ad alto contenuto di professionalità.

Capo III AMMINISTRAZIONE INDIRECTA: GESTIONE SERVIZI

Art. 17 Principi generali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla

gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni.

3. La scelta della forma di gestione del servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, congruamente istruita e motivata, alla stregua dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle varie forme di gestione sopra elencate.

4. Qualora il Comune ne ravvisi la convenienza economica e sociale può, altresì, gestire servizi determinati con altri Enti locali:

a) in modo coordinato attraverso le convenzioni;

b) in modo associato con i consorzi.

5. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione può essere affidata alla medesima.

6. L'affidamento avviene mediante deliberazione di Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti determinando, in accordo con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi, i costi della gestione delegata.

7. La relativa convenzione deve, altresì, prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio, i modi ed i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 18 Istituzione

1. È un organismo strumentale del Comune per l'esercizio di determinati servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. È dotato di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità.

3. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

6. Per ciascuna istituzione il Consiglio comunale, nomina, su proposta della Giunta e sentiti i capigruppo consiliari, un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da 4 membri, al di fuori del proprio seno, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere comunale e dotate di particolare competenza in relazione alle funzioni svolte dall'istituzione.

7. Almeno due membri devono essere, altresì, fruitori del servizio sociale gestito dall'istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione stessa.

8. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'istituzione provvedendo, tra l'altro, ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'istituzione; a nominare nella sua prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio comunale.

9. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale prima degli altri membri del Consiglio di amministrazione. Ha la rappresentanza legale dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

10. Il direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilità gestionale dell'istituzione, in particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.

11. Il Consiglio comunale può revocare il Presidente ed i membri

del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza.

12. L'istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell'attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da Enti pubblici e privati.

13. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 19 Azienda speciale

1. È un Ente strumentale del Comune per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. È dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.

6. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a cinque, compreso il Presidente; è eletto dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, su proposta della Giunta comunale, sentiti i capigruppo consiliari, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere comunale e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

7. La nomina del Presidente è fatta dal Consiglio comunale prima di quella degli altri membri del Consiglio di amministrazione.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Consiglio comunale solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza.

9. Il direttore, che ha la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

10. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio Statuto e dai regolamenti. Lo Statuto dovrà prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 20 Consorzio

1. È un Ente strumentale degli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi intercomunali.

2. È dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto che è approvato dal Consiglio comunale unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati e la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

3. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

4. Gli eventuali rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione sono designati dal Consiglio comunale nel proprio seno, garantendo, in ogni caso, la presenza della minoranza.

Art. 21 Convenzione

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con Comuni e Province apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Devono essere deliberate dal Consiglio comunale.

Art. 22 Accordo di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora il Comune sia convocato per accordi di programma promossi da altri Enti, la Giunta determina le linee di azione cui deve attenersi il rappresentante del Comune.

Art. 23 Concessione a terzi

1. La concessione di pubblico servizio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. La concessione è subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Titolo IV TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 24 Strumenti

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, ai processi politico-decisionali ed ai procedimenti amministrativi.

2. A tal fine:

a) fornisce un'informazione tempestiva, completa e chiara ai cittadini;

b) garantisce il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

c) favorisce la più ampia consultazione dei cittadini attraverso l'istituto del referendum consultivo.

d) valorizza e promuove il contributo che i cittadini danno, per la migliore tutela degli interessi collettivi, con le istanze, le petizioni, le proposte e le segnalazioni nelle materie che sono oggetto delle funzioni amministrative del Comune nei settori organici dei servizi sociali, nell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Capo II ACCESSO E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25 Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività

amministrativa i cittadini possono prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese.

2. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia previo pagamento dei soli costi.

3. L'esercizio del diritto dell'accesso deve essere disciplinato da apposito regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.

Art. 26 Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere associazioni anche non dotate di personalità giuridica, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla propria azione, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi ed eventualmente contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2. Il Comune in particolare riconosce nella associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori legati alla cultura e alle tradizioni locali, nonché di promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune a livello turistico.

3. Ai fini di quanto previsto nel primo comma del presente articolo un apposito regolamento dovrà prevedere criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni ed organizzazioni allo scopo di agevolare il perseguimento dei loro scopi istituzionali, allorché si tratti di forme associative operanti nel territorio comunale da almeno un anno, fornite di un congruo numero di soci ed una provata consistenza organizzativa.

Capo III ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 Procedimento amministrativo

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo conseguente ad una istanza o iniziato d'ufficio:

a) ai soggetti nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire;

b) ai soggetti individuati ed individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.

3. Queste disposizioni non si applicano:

a) quando vengono esaminati atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

b) ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano;

c) alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.

Art. 28 Consultazione

1. Per una migliore tutela degli interessi collettivi il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad espri-

mersi sugli atti di indirizzo politico e sui relativi programmi di attuazione attraverso:

a) referendum consultivo;

b) strumenti idonei e mirati a conoscere l'orientamento di settori della popolazione su questioni particolari.

Art. 29 Istanza

1. I cittadini residenti nel territorio comunale, singoli o associati, possono presentare istanze scritte con le quali chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale.

2. L'organo al quale è diretta l'istanza, oppure il segretario comunale su incarico del Sindaco, risponde esaurientemente in forma scritta entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo del Comune.

Art. 30 Petizione

1. È una richiesta che i cittadini rivolgono alla Giunta o al Consiglio comunale per chiedere l'adozione di provvedimenti deliberativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo. Non può avere come contenuto un interesse esclusivamente personale.

2. Dopo la verifica di ammissibilità fatta dal segretario comunale, il Sindaco assegna la petizione al Consiglio o alla Giunta comunale a seconda delle competenze.

3. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso, entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere le richieste in essa contenute. Le decisioni assunte dagli organi comunali sono comunicate agli interessati entro quindici giorni.

4. La petizione deve essere sottoscritta da non meno del 3% degli elettori.

5. Le firme devono essere autenticate.

Art. 31 Proposta

1. È una iniziativa finalizzata a far assumere dal Consiglio comunale o dalla Giunta una deliberazione di interesse generale proposta dai cittadini.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori. La verifica di ammissibilità della stessa è fatta dal segretario comunale per la legittimità e l'autenticazione delle firme e, nei limiti ed in relazione alle sue specifiche competenze, altresì per la regolarità contabile e tecnica.

3. L'organo cui la proposta è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso, entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

4. Il Comune fornisce, se richiesto, la consulenza per la redazione della proposta di deliberazione. Il Sindaco, fatto salvo il termine di cui al comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.

5. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe, l'esecuzione di norme statali e regionali, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 32 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

3. Nel caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione ed il ricorso.

Art. 33
Consultazione diretta della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori di questa o degli utenti dei servizi comunali in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunale.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme o di altri analoghi strumenti di volta in volta individuati.

Art. 34
Referendum

1. È ammesso il referendum consultivo sui temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante peso sociale che interessano l'intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di revoca di una deliberazione di competenza consiliare.

2. Il referendum può essere promosso:

a) dal 25% degli elettori del Comune;

b) dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Sono esclusi dal referendum:

a) la revisione dello Statuto;

b) le decisioni in materia di tributi locali e tariffe;

c) i provvedimenti amministrativi vincolati da norme statali e regionali;

d) le espropriazioni per pubblica utilità;

e) le proposte che siano già state oggetto di referendum nell'ultimo triennio.

4. L'ammissibilità dell'oggetto e la autenticazione delle firme sono verificate dal segretario comunale.

5. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio dovrà discutere e deliberare sull'argomento proposto a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Capo IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 35
Istituzione e funzioni

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità Montana per assolvere le sue funzioni per tutti i cittadini della circoscrizione territoriale medesima.

2. L'istituzione del difensore civico il quale svolge, per legge, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, dovrà, in tal caso, essere preceduta da una concorde integrazione statutaria che disciplini, ai sensi dell'art. 8, comma 2. della legge 142/90, l'elezione, le prerogative ed i mezzi del-

la suddetta figura istituzionale nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

Titolo V
I CONTROLLI

Art. 36
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza dei componenti assegnati il revisore del conto scegliendolo tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore, in conformità alla legge e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. A tal fine il revisore:

a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e del rendiconto generale;

b) verifica, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune e da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

c) redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Ente facendone richiesta al segretario comunale e dandone comunicazione al Sindaco;

e) presta assistenza al Consiglio comunale nelle sedute per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo.

5. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito registro.

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37
Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio comunale procede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, all'approvazione dei regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto ed alla modifica di quelli incompatibili con esso.

Art. 38
Entrata in vigore dello Statuto

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

2. L'entrata in vigore dello Statuto e le eventuali modifiche da apportare allo stesso sono disciplinate dalla legge.